



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. QUERINI"
Via Catalani, 9 - 30171 Venezia-Mestre ☎041 984807
e-mail: VEIC846005@ISTRUZIONE.IT segreteria@icquerini.edu.it
sito web: www.icquerini.edu.it
VEIC846005@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 82011920277 - C.M.VEIC846005

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI.

VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

VISTA la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

VISTO l'art. 2048 del codice civile;

VISTO il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;

VISTO l'art. 2048 del codice civile;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il presente Regolamento mediante:

- pubblicazione al sito WEB della scuola;
- consegna del presente regolamento a tutti i plessi;
- informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso, l'insegnante di sezione/classe prevalente per l'Infanzia e la primaria e i coordinatori per la secondaria.

Gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio dell'ora e gli spostamenti nell'edificio.

Il Dirigente Scolastico fornisce in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Il quadro normativo nel suo complesso (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09; Codice Civile: art. 2047; art 2048) assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 DLgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. QUERINI"
Via Catalani, 9 - 30171 Venezia-Mestre ☎041 984807
e-mail: VEIC846005@ISTRUZIONE.IT segreteria@icquerini.edu.it
sito web: www.icquerini.edu.it
VEIC846005@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 82011920277 - C.M.VEIC846005

Per le funzioni del personale docente e non docente vale il CCNL 2006/09. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione d'incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni contenute nel regolamento:

VIGILANZA ED ORARIO DI SERVIZIO

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

NORME DI SERVIZIO

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL.

- Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- La vigilanza sui minori disabili, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potranno essere coadiuvati da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione. (è il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "prelettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. QUERINI"
Via Catalani, 9 - 30171 Venezia-Mestre ☎041 984807
e-mail: VEIC846005@ISTRUZIONE.IT segreteria@icquerini.edu.it
sito web: www.icquerini.edu.it
VEIC846005@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 82011920277 - C.M.VEIC846005

dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso).

INTERVALLO

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario che staziona lungo i corridoi, gli spazi di competenza, i bagni. L'intervallo nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole potrà essere svolto solo se ne sussistono le condizioni di sicurezza, in relazione allo stato degli stessi e del valutato corretto comportamento degli alunni; la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le disponibilità, dai collaboratori scolastici.

L'intervallo si svolgerà all'interno dell'aula, ovvero negli spazi esterni, **alla presenza continua dell'insegnante dell'ora precedente al suono della campanella che segna l'inizio dell'intervallo stesso.**

USCITE ALUNNI DURANTE LE LEZIONI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe, al di fuori dell'orario dell'intervallo, solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. La sorveglianza degli studenti che escono dall'aula per andare in bagno è assegnata ai collaboratori scolastici.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione di aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo s'invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come ad esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

CAMBIO ORA LEZIONE

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. È evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza dell'insegnante; eventualmente il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico.

Il docente uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

In caso di ritardo o assenza degli insegnanti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone al contempo avviso all'uff. di dirigenza, ai collaboratori del D.S., ai referenti di plesso.

I collaboratori scolastici, al cambio dell'ora dovranno essere presenti nei corridoi, presidiando i punti nevralgici come le scale e rendersi disponibili per quanto sopra menzionato.

MODALITA' DI ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola.

I genitori impossibilitati all'accompagnamento o ritiro dei propri figli compilano apposita delega sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà ed autorizzata dal Dirigente scolastico.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. QUERINI"
Via Catalani, 9 - 30171 Venezia-Mestre ☎041 984807
e-mail: VEIC846005@ISTRUZIONE.IT segreteria@icquerini.edu.it
sito web: www.icquerini.edu.it
VEIC846005@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 82011920277 - C.M.VEIC846005

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene per classi.

È fatto assoluto divieto di uscire dalle aule prima del suono della campanella.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino all'uscita; i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti. Per quanto riguarda la Scuola dell'infanzia e la Primaria, in caso di mancato ritiro occasionale degli alunni, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata, esperiti inutilmente i tempi di attesa contattano il DS o/e suoi collaboratori. L'alunno viene affidato al personale in servizio, che darà priorità all'attività di vigilanza sulle altre. Per gli alunni della classe quinta della Primaria e per quelli della Secondaria di primo grado si fa riferimento al "REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA", in coerenza con le indicazioni USR Veneto.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia l'entrata avviene secondo quanto previsto negli orari di plesso. I bambini devono essere consegnati agli insegnanti che hanno il compito, con i collaboratori, di accoglierli e di accompagnarli nel locale in cui si svolgono le attività programmate. Al termine previsto per l'entrata degli alunni, il collaboratore scolastico o il personale incaricato è tenuto a chiudere la porta d'ingresso.

L'uscita avviene secondo quanto previsto dagli orari di plesso.

MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e supporto dei docenti.

SPOSTAMENTO ALUNNI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante.

INGRESSO DI ESTRANEI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del responsabile del plesso.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello fornito dalla Segreteria. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni per la scuola primaria e di 1 docente ogni 15 alunni per la scuola secondaria di primo grado. Le docenti di scuola dell'infanzia, per la partecipazione alle uscite didattiche, opereranno in compresenza, data la tenera età degli alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili o di necessità oggettive, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per un'efficace vigilanza eventualmente incrementando la richiesta del numero di docenti accompagnatori. E' necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori. Il giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. QUERINI"
Via Catalani, 9 - 30171 Venezia-Mestre ☎041 984807
e-mail: VEIC846005@ISTRUZIONE.IT segreteria@icquerini.edu.it
sito web: www.icquerini.edu.it
VEIC846005@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 82011920277 - C.M.VEIC846005

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente; attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola; chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno, avvertire i genitori - Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortunati con attenzione e precisione. - La segreteria provvederà a comunicarlo all' Assicurazione convenzionata con l'Istituto. **Avvisare la famiglia, sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, la scuola provvederà ad informare le famiglie con avviso al sito della scuola. I genitori sono tenuti, nel giorno indicato dall'avviso, ad accertarsi personalmente e direttamente del regolare svolgimento delle lezioni in quanto non sono previste sostituzioni da parte del personale docente in servizio che non ha aderito allo sciopero.

NORME FINALI

Il presente Regolamento va ad integrare il Regolamento d'Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche non previste che dovessero rendersi necessarie nel periodo di vigenza, andranno ad integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Approvato in Consiglio d'Istituto il 06/11/2019, con delibera n. 5

Il Dirigente Scolastico
Manuela Morosin